



Istruzioni concernenti l'utilizzazione economica e l'esercizio delle costruzioni nel portafoglio immobiliare dell'UFCL

del 1° marzo 2005 (stato: 1° gennaio 2020)

Visti gli articoli 21 e 41 dell'ordinanza del 5 dicembre 2008¹ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; stato: 1° gennaio 2016),

l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica emana

le seguenti istruzioni:

¹ RS 172.010.21

1 Scopo e campo di applicazione

1.1 Scopo

¹Le presenti istruzioni disciplinano le esigenze volte a garantire una gestione dei locali a lungo termine ed economica in Svizzera e all'estero delle costruzioni civili della Confederazione.

²La gestione dei locali avviene in base ai principi dell'opportunità, dell'economicità e dei bisogni degli utenti. Le esigenze e gli standard dell'UFCL in materia di gestione dei locali si fondano su cifre comparative dell'economia privata (benchmark).

³Gli aspetti riguardanti le dimensioni e la dotazione delle postazioni di lavoro sono disciplinati nell'*Allegato I – Standard per le postazioni di lavoro*. L'allegato I è parte integrante delle presenti istruzioni.

⁴Gli altri aspetti riguardanti gli stabili adibiti a uffici e gli stabili amministrativi sono disciplinati nell'*Allegato II – Standard dell'UFCL per stabili adibiti a uffici e stabili amministrativi in Svizzera*. L'allegato II è parte integrante delle presenti istruzioni.

1.2 Campo di applicazione

¹Le presenti istruzioni si applicano al portafoglio immobiliare dell'UFCL secondo l'OILC.

2 Compiti e competenze

2.1 Dipartimento

¹Per il piano di occupazione ciascun dipartimento stabilisce il numero di collaboratori e il loro tasso di occupazione.

2.2 UFCL

¹L'UFCL garantisce la sistemazione dei locali e decide in merito all'attribuzione delle sedi e delle superfici.

2.3 Organizzazione di utenti

¹L'organizzazione di utenti (OU) assegna le postazioni di lavoro ai collaboratori in base alle superfici disponibili.

²L'OU informa periodicamente l'UFCL riguardo alle esigenze degli utenti a medio e lungo termine. Per documentare le esigenze vengono utilizzati strumenti adeguati (ad es. piano direttore, piano concernente gli immobili).

3 Utilizzazione economica delle costruzioni civili della Confederazione

3.1 Allestimento della postazione di lavoro

¹La postazione di lavoro è allestita dall'UFCL d'intesa con l'OU.

² Di regola i collaboratori che lavorano a tempo pieno hanno diritto a una postazione di lavoro personale completa.

³ Ai collaboratori a tempo pieno che lavorano a un progetto o a turni, prestano servizio di picchetto o prevalentemente servizio esterno oppure esercitano una funzione che non richiede una postazione di lavoro fissa si applica di norma il principio del desk sharing² (condivisione della postazione di lavoro).

⁴ Per i collaboratori che lavorano a tempo parziale e i collaboratori esterni si applica di norma il principio del desk sharing.

⁵ Il principio del desk sharing comprende postazioni di lavoro personali e non personali.

3.2 Struttura della postazione di lavoro

¹ L'UCFL decide la struttura della postazione di lavoro d'intesa con l'OU.

² In caso di nuove costruzioni o di trasformazioni, le postazioni di lavoro di una OU sono concepite secondo il piano multispace³, ovvero in uffici prevalentemente open space.

3.3 Arredo della postazione di lavoro

¹ La postazione di lavoro è arredata in funzione dell'offerta standard secondo il catalogo dell'UFCL relativo alla dotazione degli uffici.

4 Locali speciali e locali annessi

¹ In caso di trasformazioni, l'UFCL stabilisce il numero di locali speciali e di locali annessi nonché le loro dimensioni in base alla capacità dell'edificio. Nelle nuove costruzioni questi parametri sono determinati dall'UFCL tenendo conto delle esigenze ottimizzate degli utenti.

² Le sale riunioni sono utilizzate in comune con altre OU.

5 Strutture degli edifici

¹ Per quanto riguarda le postazioni di lavoro delle costruzioni esistenti, l'unità organizzativa si adegua alla struttura dell'edificio.

6 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° marzo 2005.

² In questo caso non è disponibile una postazione di lavoro fissa. Quest'ultima è condivisa con altri collaboratori dell'unità organizzativa o con collaboratori esterni.

³ Vedi allegato I.

7 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti istruzioni e direttive sono abrogate con effetto al 28 febbraio 2005 sulla base della decisione del 24 febbraio 2005 del Segretario generale del Dipartimento federale delle finanze:

- Weisung für die Ausstattung von Räumen der allgemeinen Bundesverwaltung del 15 dicembre 1994;
- Istruzione del 1° luglio 2000 concernente la gestione dei locali negli immobili amministrativi della Confederazione;
- Richtlinien für die Ausstattung von Räumen der allgemeinen Bundesverwaltung del 20 dicembre 1994.

Berna, 1° gennaio 2020

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Pierre Broye
Direttore

